

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/925 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2022

**che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. Tali norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano a specie e gruppi di specie che possono trasmettere le malattie elencate, perché sono sensibili ad esse o agiscono da vettori. Tali specie e gruppi di specie sono elencati nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(2)</sup> conformemente ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il medesimo regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 classifica inoltre le malattie come malattie di categoria A, B, C, D o E.
- (2) L'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha recentemente riesaminato le specie acquatiche sensibili a una serie di malattie elencate nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE <sup>(3)</sup>. Alcune di queste malattie figurano anche nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, che riguardano l'aggiunta di specie o gruppi di specie a tale elenco e la cancellazione da esso, e al fine di ottenere un adeguato livello di convergenza con le norme dell'OIE, è opportuno che la Commissione riesami l'elenco di specie e gruppi di specie sensibili alle malattie degli animali acquatici che figura nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, affinché rifletta le più recenti conoscenze scientifiche.
- (3) La Commissione ha pertanto completato un riesame delle specie che sono sensibili alle malattie acquatiche elencate nella tabella nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Tale riesame è stato completato basandosi sulle conoscenze scientifiche fornite dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi, che hanno effettuato una valutazione sistematica delle specie di animali acquatici sensibili alle malattie di categoria A, di categoria C e di categoria E («la valutazione»). La valutazione tiene conto della metodologia di cui al capitolo 1.5 del codice per gli animali acquatici dell'OIE.
- (4) Una volta completata la valutazione, i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno presentato una relazione sulle specie sensibili alle malattie di categoria A necrosi ematopoietica epizootica, infezione da *Mikrocytos mackini*, infezione da *Perkinsus marinus*, infezione da virus della sindrome di Taura, infezione da virus della malattia della testa gialla; alle malattie di categoria C setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR (*highly polymorphic region*), infezione da *Bonamia exitiosa*, infezione da *Bonamia ostreae*, infezione da *Marteilia refringens* e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi; e alla malattia di categoria E herpesvirus della carpa Koi.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

<sup>(3)</sup> Codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE (2021).

